



LINEE GUIDA SULLA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

(indicazioni sulla differenziazione dei due terzi delle attività formative)

(L. 33/2022 e D.M. 930/2022)

Premessa

Le indicazioni contenute nel presente documento si riferiscono alle modalità adottate dall'Università di Trieste per definire se uno studente può iscriversi a due corsi di Laurea o Laurea magistrale in relazione al calcolo dei "due terzi delle attività formative" come specificato nel D.M. 930/2022 e successiva nota ministeriale del 15/12/2022.

Tali indicazioni saranno passibili di modifiche a seguito di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali.

Normativa

Ai fini di contestualizzare l'oggetto delle presenti indicazioni si riassumono i principali riferimenti normativi

- "Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative." (DM 930/22, Art. 2, c. 1)
- "Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell'autonomia delle Istituzioni - laddove opportuno - fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative. (FAQ ministeriali 12/01/2023)
- I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. (DM 930/22, Art. 5, c. 1)



- Il riconoscimento è consentito nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 930/2022 (oppure dall'art. 4 del D.M. 933/2022), purché permangano le condizioni per la contemporanea iscrizione. (FAQ ministeriali 10/10/2022)

Metodo di calcolo

Calcolo in sede di iscrizione

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di contemporanea iscrizione, il requisito relativo ai "due terzi delle attività formative" sarà calcolato, da parte delle strutture didattiche, nel seguente modo:

1. saranno considerati i **piani di studio** depositati nella SUA-CdS; nel caso di corsi di studio (CdS) di altri atenei varrà l'autodichiarazione dello studente sottoposta ad eventuali controlli;
2. per ciascun CdS saranno considerati i CFU degli insegnamenti **obbligatori**: non saranno quindi considerati gli insegnamenti inseriti in liste di opzionali e le attività di tipologia "a scelta" (TAF D) e i CFU attribuiti alle attività formative dedicate alla prova finale e alle "ulteriori attività formative" (TAF E e F); saranno considerati sia gli insegnamenti che le unità didattiche (moduli) di corsi integrati;
3. **per ciascun SSD** sarà calcolata la **somma dei CFU** degli insegnamenti/moduli obbligatori individuati per ciascun CdS;
4. **per ciascun CdS** sarà calcolata la somma di tutti CFU degli insegnamenti/moduli considerati e il valore dei **due terzi** di tale somma (**A**);
5. per tutti gli SSD considerati sarà calcolata la **differenza in valore assoluto** tra le somme dei CFU di ciascun CdS; nei casi in cui un SSD sia presente **in un solo CdS** la differenza corrisponderà al valore della somma dei CFU per il CdS in cui è presente e sarà pari a zero nell'altro caso;
6. per ciascun CdS sarà calcolata la **somma delle differenze** tra CFU in valore assoluto calcolate per ogni SSD (**B**);
7. il valore calcolato al punto 6. (**somma delle differenze, B**) sarà **confrontato** con il valore calcolato al punto 4. (**due terzi delle attività formative, A**) per ciascun CdS: se il valore B sarà maggiore del valore A la singola verifica sarà considerata positiva;
8. la contemporanea iscrizione ai due CdS sarà possibile se **entrambe** le verifiche sopra calcolate per ciascun CdS darà esito positivo.

Le strutture didattiche hanno la facoltà di **escludere** dal calcolo (totalmente o parzialmente, in termini di CFU considerati) determinati insegnamenti/moduli obbligatori in base agli obiettivi formativi oppure di **includere** insegnamenti/moduli opzionali se la scelta è tra lo stesso SSD o vi sono SSD prevalenti.



Per un esempio teorico si veda tabella sottostante.

SSD	CdS 1*	CdS 2*	Diff CdS1**	Diff CdS2**
A	30	18	12	12
B	28	18	10	10
C	15	25	10	10
D	25		25	0
E	20		20	0
F		15	0	15
G		25	0	25
totali	118	101	77	72
due terzi***	79	67	NO	OK

* somma dei SSD obbligatori per ciascun CdS

** differenza in valore assoluto per CFU di ogni SSD presente per ciascun CdS

*** verifica rispetto ai due terzi calcolati sul totale di ogni CdS: sono compatibili corsi per i quali entrambe le verifiche sono rispettate

Casi particolari

Nei casi di CdS con **curricula**, si procede al calcolo per ogni curriculum e la contemporanea iscrizione sarà consentita solo per i curricula che soddisfano le verifiche.

Nei casi di CdS con **durata temporale diversa**, si effettua e si considera positiva la sola verifica effettuata tra i valori A e B per il CdS di durata inferiore.

Nei casi di iscrizione con abbreviazione di carriera si fa riferimento al piano di studi considerato per la valutazione della carriera.

Nei casi in cui lo studente intenda presentare un piano individuale all'atto dell'iscrizione, il calcolo sarà applicato al piano presentato, fatto salvo che lo stesso possa essere ritenuto coerente con gli obiettivi formativi del CdS.

Calcolo nel caso di riconoscimenti

Ai fini di agevolare la contemporanea iscrizione come previsto dal DM 930/2022, in sede di verifica della compatibilità di due corsi di studio come da presenti indicazioni, le strutture didattiche sono invitate ad indicare, se ritenuto possibile, un elenco di coppie di insegnamenti dei due corsi di studio che possano essere oggetto di riconoscimento reciproco, anche parziale, a seguito di successiva istanza dello studente.

In tale elenco sono da inserire obbligatoriamente eventuali mutazioni.

Nel caso di riconoscimenti parziali è necessario indicare le modalità di integrazione per il superamento della verifica di profitto.



Insegnamenti non presenti in tale elenco non saranno riconosciuti a meno di esplicita richiesta dello studente a cui è tenuta a dare risposta motivata la struttura didattica competente.

Nel caso di valutazioni successive a quella iniziale, descritta nel presente documento, le strutture didattiche sono tenute a considerare che, se il riconoscimento comporta una variazione del calcolo sulla compatibilità dei due corsi di studio relativa ai “due terzi delle attività formative”, gli insegnamenti potranno essere riconosciuti solo se l’esito di tale aggiornamento del calcolo non comporta una incompatibilità alla contemporanea iscrizione ai due corsi.